

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'ABRUZZO

L'AQUILA

RICORSO

con istanza cautelare (artt. 55 e 56 co. 1 c.p.a.) e
di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
(art. 150 c.p.c.)

nell'interesse della Prof. **Iolanda ESPOSITO**, nata a Napoli il 26.9.1979 (C.F. SPSLND79P66F839P), residente in Pescara, via Raffaele Rossetti, n° 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R – fax 0871/330290), in virtù di procura che si notifica unitamente al presente atto (e di cui si attesta la conformità all'originale da cui è stata estratta), il quale ultimo dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it ovvero presso il proprio studio in Chieti, p.zza G.B. Vico, n° 15,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, nella persona del rappresentante legale pro-tempore in carica, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale di L'Aquila,

con controinteressato/a (tra gli altri)

DI PECO DANIELE, posizione 28 in graduatoria, residente in via C.da Arenaro, n° 1/D, Francavilla al Mare (CH).

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004492 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, datato 26.5.2021, con cui l'Amministrazione intimata ha escluso la Prof. Iolanda Esposito dalla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. n. 510 e n. 783 del 2020 – classe di concorso A028 Matematica e scienze – per mancanza del titolo di studio valido;

- del D.D.G. n° 0004559 del 31.5.2021 (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004559.31-05-2021) del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, per la regione Abruzzo, Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, nella parte in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente

- decreto di pubblicazione punteggio titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta con relativi allegati (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0003795.15-05-2021);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

La ricorrente in data 24.7.2003 ha conseguito presso la Università degli studi "Federico II" di Napoli la laurea (di vecchio ordinamento) in *Biotecnologie Indirizzo Biotecnologie Farmaceutiche* con il voto di 110/110 (v. doc. all).

Come si evince dalla qui prodotta certificazione dell'Istituto Comprensivo n. 9 di Pescara datata 17.6.2021, la Prof. Esposito (che *medio tempore* ha svolto l'attività di insegnamento presso le scuole secondarie) può vantare (nelle graduatorie di seconda fascia) il punteggio pari a 98 sulla c.c. A028 (Matematica e Scienze). Punteggio che, pertanto, è stato convalidato dalla suddetta Istituzione scolastica.

Con atto inoltrato telematicamente il 29.7.2020, la ricorrente ha chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo di poter partecipare (per la classe di concorso A028 -Matematica e Scienze) alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (G.U. n. 34 del 28-4-2020).

All'uopo ha dichiarato:

1. di aver conseguito presso la Università degli studi "Federico II" di Napoli la laurea (di vecchio ordinamento) in *Biotechnologie Indirizzo Biotechnologie Farmaceutiche* con il voto di 100 e lode;
2. di aver prestato servizio nell' a.s. 2018/2019 presso l'I.C. Pescara 4 sulla A028;
3. di aver prestato servizio nell' a.s. 2019/2020 sulla A028 presso l'I.C. Pescara 8, presso Istituto Comprensivo "I. Silone" di Montesilvano;
4. di aver conseguito nell'a.a. 2007/2008 il Dottorato di ricerca in "*Oncologia ed Endocrinologia Molecolare*" presso la Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli;
5. di aver svolto a Napoli la attività di ricerca scientifica dall'1.1.2013 al 31.12.2014 sul tema della Identificazione di nuovi tipi di papilloma *virus* mediante l'utilizzo di tecniche di biologia molecolare;
6. di aver svolto nell'a.a. 2010/2011 presso la Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli il corso di perfezionamento in didattica delle scienze naturali, ossia di aver conseguito il diploma di perfezionamento post diploma o post laurea corrispondente a 60 CFU con esame finale (data conseguimento titolo 13.5.2011);
7. di avere un figlio a carico.

La ricorrente ha preso regolarmente parte alla procedura concorsuale conseguendo il voto di 56,10 all'esito delle prove scritte ed ottenendo una valutazione pari a 12,50 con riferimento ai titoli posseduti (v. doc. all.).

La ricorrente stessa in data 9.6.2021 ha segnalato alla Commissione l'errore nella quantificazione del punteggio relativo ai titoli posseduti (v. doc. all.).

Con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, datato 26.5.2021 (AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004492), è stata disposta l'esclusione della Prof. Iolanda Esposito "*dalla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. n. 510 e n. 783 del 2020 – classe di concorso A028 Matematica e scienze – per mancanza del titolo di studio valido*".

Nella parte motiva si legge che nella domanda di partecipazione “... la candidata Esposito ha dichiarato, quale requisito di accesso, di aver conseguito, il 24/07/2003, una laurea, vecchio ordinamento, in Biotechnologie, indirizzo biotechnologie farmaceutiche” e che “la laurea dichiarata dalla summenzionata candidata, non è tra quelle previste per l’accesso alla classe di concorso A028 come da tabelle allegate al DPR n. 19/2016 e al DM 259/2017”. Ed ancora: “... l’art. 2 che individua i requisiti di ammissione, e, al comma 1 c, indica per i posti comuni il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259”.

Pertanto, l’Amministrazione ha ritenuto di poter invocare il disposto dell’art. 2, comma 6 del D.D. 510 del 23/04/2020 che prevede che “I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”.

Con il D.D.G. n° 0004559 del 31.5.2021 (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004559.31-05-2021) del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila, è stata approvata la graduatoria di merito della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, per la regione Abruzzo, Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE; graduatoria che non contempla il nominativo della Prof. Iolanda Esposito.

I provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione del bando di concorso (art. 2, co. 1), delle tabelle allegate al D.P.R. n. 19/2016 e al DM 259/2017, dell’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - violazione dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 9.7.2009, n° 233 e della relativa tabella - illogicità manifesta, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione ed errore di fatto e di diritto.

Il bando di concorso prevede, all'art. 2, co. 1, tra i requisiti necessari per la partecipazione al concorso stesso, il possesso “... *per il posto comune, del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.L. 13.4.2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso ...*”.

A sua volta l'art. 5, co. 1 del D.L. n° 59/2017 prevede che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente ... il possesso congiunto di: a) laurea magistrale ... oppure titolo equipollente o equiparato ...*”.

Orbene, le tabelle allegate al D.P.R. n° 19/2016 (più specificamente, la tabella A) prevedono, come requisito di accesso alla classe di concorso A028 (matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado), la laurea specialistica LS-9, ovvero la laurea magistrale LM-9.

Ancora, il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n. 233 all'art. 1 ha previsto che “*i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto*”.

Nella tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 il titolo posseduto dalla ricorrente è equiparato alle classi di laurea LM-9 (Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) ed LS-9 (Laurea Specialistica in Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche). Corso di Laurea con cui si ha l'accesso alla classe di concorso A028.

Ad ulteriore conferma di quanto procede si pone anche la certificazione rilasciata in data 23.6.2021 dalla Università Federico II di Napoli, ove si attesta che la laurea posseduta dalla Prof. Esposito “*è equiparata alla laurea magistrale afferente alla classe LM-9 Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche*”. Certificazione ove, inoltre, si legge che ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n° 270 alla ricorrente “*competete la qualifica accademica di dottore magistrale*”.

Inoltre si torna ad evidenziare che, come si evince dalla qui prodotta certificazione dell'Istituto Comprensivo n. 9 di Pescara datato 17.6.2021, la Prof. Esposito (che *medio tempore* ha svolto l'attività di insegnamento presso le scuole secondarie) può vantare (nelle graduatorie di seconda fascia) il punteggio pari a 98 sulla c.c. A028 (Matematica e Scienze). Punteggio che, pertanto, è stato convalidato dalla suddetta Istituzione scolastica. Diversamente, in mancanza di titolo di accesso, alla ricorrente non sarebbe stato né consentito l'inserimento nelle relative graduatorie, né, tantomeno, di stipulare i contratti di lavoro per l'attività di docenza.

SUL PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 E DI OGNI ALTRA NORMA E PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE IN PUNTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

Il punteggio titoli culturali e di servizio, attribuito dalla Commissione esaminatrice provvisoriamente (poiché poi non confluito nella graduatoria definitiva), è pari a 12,5, ma dei criteri con cui detto punteggio è stato attribuito non vi è traccia alcuna.

Ciò premesso, è noto che l'art. 3 L. n. 241/1990 non si limita a fissare un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma precisa anche quale debba essere il contenuto della stessa motivazione obbligatoria. La motivazione infatti deve contenere i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" fondanti la decisione dell'amministrazione.

E' altrettanto risaputo che (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775, Consiglio di Stato sez. III, 29/01/2021, n.864 ed altre) che *"il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di*

valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica".

Ed è proprio questa l'ipotesi in cui sussumere la presente fattispecie concreta poiché, "incrociando" i titoli posseduti dalla ricorrente con i parametri di valutazione di cui alle tabelle allegate al D.M. n° 510/2020, si materializza la "contraddizione manifesta" di cui parla la giurisprudenza.

SEGUE: VIOLAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N° 510/2020 - ALLEGATO LETT. D) (G.U. n° 34 DEL 28.4. 2020) - REGOLAMENTO CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2021.

Il punteggio titoli provvisoriamente (poiché poi non confluito nella graduatoria definitiva) attribuito dalla Commissione esaminatrice è pari a 12,5, laddove, applicando i parametri di cui alle tabelle di valutazione, dovrebbe essere invece 17,5 in base al seguente calcolo:

- il punteggio per la laurea è pari a 5 (par. A.1.1);
- il punteggio per dottorato di ricerca è pari a 5 (par. B.4.2);
- il punteggio per l'assegno di ricerca è pari a 5 (par. B.4.4);
- il punteggio per il servizio specifico è pari a 2 punti (par. C.1);
- il punteggio per il corso perfezionamento è pari a 0,5 (par. B.4.13);

Il punteggio totale dovrebbe essere pari a 73,6, risultante dai 56,10 punti attribuiti all'esito della prova scritta cui vanno sommati i 17,5 per i titoli posseduti (e non 56,10 +12,5 punti come erroneamente fatto dalla Commissione).

ISTANZA CAUTELARE - PERICULUM IN MORA

Come si evince dal qui allegato tabulato diffuso dal Ministero dell'istruzione (all. 18), l'Amministrazione intimata, in relazione alle Regione Abruzzo, ha accantonato n. 25 posti per l'imminente anno scolastico 2021/2022.

Una volta accertata la illegittimità del provvedimento di esclusione e la erroneità del punteggio attribuito, la ricorrente riuscirebbe a collocarsi al n. 20 della graduatoria con concreta possibilità di una immediata assunzione da parte del Ministero. Aspettativa questa che risulterebbe altrimenti vanificata alla luce dei tempi normalmente necessari per la definizione in via ordinaria di un giudizio come il presente.

Non è finita: con parere prot. n. 1112 del 22.07.2021 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001112.22-07-2021), il Ministero ha chiarito che i vincitori del concorso straordinario possono iscriversi con procedura telematica nelle Graduatorie G.P.S. di prima fascia relativamente alla classe di concorso per la quale risultano vincitori, avendo ottenuto, con il superamento del concorso stesso, l'abilitazione nella materia.

Va da sé che la Prof. Esposito, essendo stata esclusa dalla graduatoria concorsuale, è impossibilitata ad inserirsi nella prima fascia delle G.P.S. come abilitata e, rimanendo in seconda fascia, avrebbe pochissime probabilità di poter essere destinataria anche di un incarico annuale di docenza nell'a.s. 2021/2022 (come invece sempre successo in precedenza), in quanto tutti i docenti inseriti in prima fascia sarebbero chiamati con precedenza rispetto alla ricorrente (per le supplenze annuali vengono convotati prima i supplenti inseriti in prima fascia e poi quelli in seconda), con conseguente nocumento sia ai fini giuridici che economici.

Per non parlare del fatto che, ove si dovessero attendere i tempi necessari per arrivare a sentenza, in caso di accoglimento del ricorso la stessa (sentenza) andrebbe ad incidere su situazioni che il passare del tempo contribuirebbe a consolidare, ingenerando così un ragionevole affidamento nell'ipotetico concorrente che da anni è stato immesso in ruolo sul posto oggi rivendicato dalla odierna ricorrente.

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Alla luce del numero controinteressati (38), si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione (ovvero secondo le diverse modalità stabilite dell'adito Tribunale).

P.Q.M.

si chiede al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, di disporre, previa l'adozione dei necessari provvedimenti cautelari (reimmissione con riserva nella graduatoria concorsuale, previa rettifica del punteggio), l'annullamento dei provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente ordine all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite (da distrarsi in favore dello scrivente procuratore chi si dichiara antistatario).

In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento. Parte ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese e onorari (da distrarsi, eccezion fatta per le spese di contributo unificato, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario).

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il presente procedimento è attinente alla materia del pubblico impiego, che il valore è indeterminato e che pertanto l'importo da versare a tale titolo ammonta ad € 325,00.

Indice documenti:

1. certificazione datata 9.6.2021 rilasciata dall'Università Federico II di Napoli (laurea);
2. certificazione datata 23.6.2021 rilasciata dall'Università Federico II di Napoli (laurea);
3. certificazione dell'Istituto Comprensivo n. 9 di Pescara datata 17.6.2021;
4. domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0502253.29-07-2020);
5. certificazione datata 21.9.2020 rilasciata dall'Università Federico II di Napoli (dottorato di ricerca in "Oncologia ed Endocrinologia Molecolare");

6. contratto per lo svolgimento di attività di ricerca sottoscritto in data 13.12.2012;
7. certificazione datata 13.5.2011 rilasciata dall'Università Federico II di Napoli (corso di perfezionamento in didattica delle scienze naturali);
8. decreto di pubblicazione degli esiti delle prove scritte con relativi allegati (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0003221.23-04-2021);
9. decreto di pubblicazione punteggio titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta con relativi allegati (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0003795.15-05-2021);
10. email della Prof. I. Esposito con cui è stata segnalato l'errore nel computo del punteggio;
11. provvedimento AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004492 del Direttore Generale dell'U.S.R. Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, datato 26.5.2021, con cui l'Amministrazione intimata ha escluso la Prof. I. Esposito dalla per mancanza del titolo di studio valido;
12. D.D.G. n° 0004559 del 31.5.2021 (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004559.31-05-2021) del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, con cui è stata approvata la graduatoria di merito per la regione Abruzzo, Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE con relativa graduatoria allegata;
13. Bando di Concorso - D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 (GU n.34 del 28-4-2020) con relativa tabella D);
14. tabella A) allegata al D.P.R. n° 19/2016;
15. Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n. 233;
16. tabella di equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n. 233;
17. allegato D) di cui al D.M. n° 510/2020 (tabella dei titoli valutabili);
18. organigramma dei posti accantonati dal Ministero per l'immissione in ruolo;
19. parere Ministero dell'Istruzione del 22.7.2021 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001112.22-07-2021).

Chieti, 24.7.2021

Avv. Rocco Carabba

CARABBA
A ROCCO

Firmato digitalmente da
CARABBA ROCCO
Data: 2021.07.24
09:23:36 +02'00'

10